

P.U. n. 27-2/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia

Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi	Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato	Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato per l'apertura della procedura
di liquidazione controllata
sentite le parti in udienza,
Sentito il Giudice relatore

OSSERVA

Premesso che il presente procedimento è originato da una domanda di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata formulato dal creditore nell'ambito di un procedimento unitario che ha visto presentata, da altro creditore, anche domanda di apertura della liquidazione giudiziale (rubricata *sub* 27-1/2024 PU), sulla quale il Tribunale si è pronunciato con separato provvedimento;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

che sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;

che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

infatti, emerge dalla documentazione depositata dallo stesso debitore e ottenuta mediante istruttoria d'ufficio che per gli anni 2021-2023 non sono state superate le soglie previste dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII e pertanto il debitore deve essere considerato impresa minore;



non solo, risulta per tutti i medesimi anni un patrimonio netto negativo, in progressivo peggioramento, con evidente incapacità di pagare plurimi debiti, oltre alla presenza di assegno impagato; si veda altresì, sempre in punto di sussistenza di uno stato di insolvenza, l'ammontare dei debiti attestati da Agenzia delle Entrate – Riscossione (circa 170.000 €); alla luce di quest'ultimo dato, i debiti scaduti e non pagati sono così certamente superiori al limite di 50.000 € richiesto dall'art. 268 co. 2 secondo periodo CCII per il caso in cui la domanda sia presentata dal creditore; che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore

NOMINA

Giudice delegato la **dott.ssa Martina Ponzin**

Liquidatore l'O.C.C. l'avv. **Monica Bassanese**, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE

Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.



Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c. visto l'art. 270 co. 4 CCII

DISPONE

che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

DISPONE

che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale (Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)

DISPONE

che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025

Il giudice relatore

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi

